

BREVE SCHEDA ILLUSTRATIVA DEL NUOVO ADEMPIMENTO:

Soggetti che hanno l'obbligo di presentare l'elenco clienti e/o l'elenco fornitori

In generale, sono tenuti all'adempimento i **titolari di partita Iva**.

Dal contesto in cui è stata inserita la norma, sembrerebbe che gli elenchi non debbano essere presentati dai soggetti che **non** sono tenuti a presentare la *comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto* riferita all'anno solare precedente (articolo 8-bis Dpr 322/1998, comma 1).

Se ciò è confermato dall'Agenzia delle entrate, sono **esonerati** dall'obbligo in esame:

- i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta, di cui all'articolo 10 Dpr 633/1972, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie
- i contribuenti esonerati, ai sensi di specifiche disposizioni normative, dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale *in materia di imposta sul valore aggiunto*
- i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (*Stato ed enti pubblici*)
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
- le persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo di riferimento, un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 25.822,84.

Termine di presentazione

Entro 60 giorni dal termine del mese di febbraio: quindi **entro il 29 aprile** di ciascun anno, con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente. Per l'anno 2007 la scadenza è differita al 30 aprile, poiché il giorno 29 cade di domenica.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate, che definirà le modalità da seguire per presentare gli elenchi, potrà differire il termine di cui sopra, *per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere*.

Casi particolari

Chi non ha effettuato, nell'anno di riferimento, alcuna operazione di vendita, non è tenuto a presentare l'elenco clienti.

Chi non ha effettuato, nell'anno di riferimento, alcuna operazione di acquisto, non è tenuto a presentare l'elenco fornitori.

Come presentare gli elenchi

Gli elenchi devono essere presentati esclusivamente in **via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati, osservando quanto prescriverà l'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

Quali clienti e quali fornitori devono essere inclusi

Nella seguente tabella si distinguono clienti e fornitori, in funzione del fatto che siano o meno titolari di partita Iva, per evidenziare se, nei diversi casi, essi debbano essere inclusi nell'elenco di pertinenza:

	TITOLARITA' DI PARTITA IVA	
	SOGGETTO CON PARTITA IVA	SOGGETTO SENZA PARTITA IVA
ELENCO CLIENTI	SI	SI (NO per il 2006)
ELENCO FORNITORI	SI	NO

Nell'elenco **clienti** devono essere inclusi, in generale, *i soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture*, anche nel caso in cui essi non siano titolari di partita Iva (ivi inclusi, quindi, i consumatori finali). Tuttavia, in sede di prima applicazione del provvedimento, per l'anno d'imposta 2006 è prevista l'indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA.

Nell'elenco **fornitori** si indicano esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'Iva.

Quali informazioni devono essere fornite

Per **ciascun soggetto** sono indicati:

- il **codice fiscale**: la richiesta di questo dato è una **vera e propria follia**, che sta provocando infinite perdite di tempo tra gli operatori, perché normalmente le imprese ed i professionisti si scambiano il numero di partita Iva, non il codice fiscale. Un legislatore *più informato*, in merito alle consuetudini commerciali, avrebbe lasciato la facoltà di indicare la *partita Iva o il codice fiscale* (entrambi codici univoci, e quindi distintivi). Per i dati relativi ai **clienti**, il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 10 novembre 2006 ammette che, limitatamente all'elenco relativo al 2006, sia *consentito indicare anche soltanto la partita Iva dei clienti, invece del codice fiscale*. Per i dati relativi ai **fornitori**, il comma 337 della Finanziaria 2007 sembrerebbe ammettere che, limitatamente all'elenco relativo al 2006, sia consentito, *invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, indicare il numero di partita Iva dei predetti soggetti*. Il condizionale è d'obbligo perché, nella versione diffusa via internet, la norma è scritta talmente male (essa fa riferimento ad un inesistente articolo 8, comma 4-bis Dpr 322/1998), da necessitare di un'opportuna rettifica di *carattere ortografico*
- l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti
- ulteriori elementi informativi, che dovessero essere individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (*tocchiamo ferro*).

Sanzioni

L'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa: da un *minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro*.

Si rende applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, mediante il quale è possibile ridurre la sanzione ad *un quinto del minimo*, osservando quanto prescrive l'articolo 13 Dlgs 472/1997.

RIFERIMENTI NORMATIVI ED INTERPRETATIVI:

Articolo 8-bis Dpr 22.7.1998, n.322 - Comunicazione dati Iva (Estratto)

Comma 1. Il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli *intermediari* incaricati, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.

Comma 2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione:

- i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 Dpr 633/1972, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie
- i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale *in materia di imposta sul valore aggiunto*
- i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
- le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 25.822,84.

Comma 4-bis. (Note 1, 2) Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta

- l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione
- nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale (**Note 2, 3**) e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

- a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
- b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

Comma 5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

Comma 6. (Note 4, 5) Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Note:

Nota 1: Il comma 4-bis è stato aggiunto dall'articolo 37, comma 8, lettera a) DL 4.7.2006 n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006 n.248, con effetto dal 4 luglio 2006. A titolo transitorio, il comma 9 dell'articolo 37 DL 223/2006 dispone che *Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.*

Nota 2. Agenzia delle Entrate - Ufficio Relazioni Esterne - Comunicato Stampa del 10/11/2006 - *Trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori*

Il decreto legge 223 del 4 luglio scorso ha introdotto l'obbligo di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei clienti e dei fornitori.

La disposizione legislativa demanda poi a un provvedimento - in corso di emanazione - del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione degli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità per la presentazione.

In proposito, per agevolare gli adempimenti, l'ufficio stampa dell'Amministrazione fiscale anticipa che per l'anno 2006 l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture è limitato ai soli titolari di partita Iva e che sarà consentito indicare anche soltanto la partita Iva dei clienti, invece del codice fiscale.

Nota 3. *Comma 337 Finanziaria 2007 - Versione approvata dal Senato il 15 dicembre 2006*

Sino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'articolo 8 (*leggasi 8-bis, Ndr*), comma 4-bis del Dpr 22 luglio 1998, n.322, come modificato dall'articolo 37, comma 8, del DL 223/2006, convertito dalla L.248/2006, si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, abbia indicato il numero di partita Iva dei predetti soggetti.

Nota 4. *Comma 1 lettera a) articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Estratto)*

E' punita con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Nota 5. *Articolo 13 comma 1 Dlgs 472/1997 - Ravvedimento (Estratto)*

La sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

lettera b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

lettera c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Circolare 28/E del 4 agosto 2006 – 50. Elenco dei clienti e dei fornitori

L'articolo 37, comma 8, del decreto introduce nell'articolo 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322, riguardante la comunicazione dati IVA, il nuovo comma 4bis, che dispone nei confronti dei contribuenti IVA l'obbligo di presentare all'Amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).

La disposizione e' volta ad incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all'evasione tributaria. Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente. Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, il citato comma 4bis ricomprende tra i clienti tutti coloro nei cui confronti e' stata emessa fattura. Tuttavia in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell'articolo 37 del decreto prevede per l'anno d'imposta 2006 l'indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA. Nell'elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisiti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA. I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l'indicazione del codice fiscale, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 del Dpr 633/1972, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno individuati gli elementi informativi da indicare nei predetti elenchi nonché le modalità di presentazione per via telematica degli stessi. E' inoltre prevista la possibilità di differire, con il citato provvedimento, il termine di presentazione degli elenchi in esame nei confronti di determinate categorie di contribuenti ovvero per prevenire o fronteggiare problematiche di natura tecnica, anche in considerazione dei dati da trasmettere. Ai fini sanzionatori, l'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al riguardo, si precisa che si rende applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.